

*Ministero dell'Interno*



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

**D.M. 01 Settembre 2021 (GU n.230 del 25-09-2021)**

**“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”**

**D.M. 02 Settembre 2021 (GU n.237 del 04-10-2021)**

**“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.**



**Ing. Gabriella Cristaudo**  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

## Premessa .... D.Lgs. 81/08 art. 46 c.3

*...I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:*

*a) i criteri diretti atti ad individuare:*

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
- 4. criteri per la gestione delle emergenze;*

*b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.*



## Premessa .... D.Lgs. 81/08 art. 46 c.3

*...I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:*

*a) i criteri diretti atti ad individuare:*

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*



**D.M. 10/03/98**

**art.3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio**

- 1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: [...]*

*e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;*




## Premessa .... D.Lgs. 81/08 art. 46 c.3

*...I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:*

*a) i criteri diretti atti ad individuare:*

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*



***D.M. 10/03/98 art.4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.***

*1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore*

# Premessa .... D.Lgs. 81/08 art. 46 c.3

*...I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:*

*a) i criteri diretti atti ad individuare:*

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*



## **D.M. 10/03/98 Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio**

*6.2 Definizioni*


*6.4 - Attrezzature ed impianti di protezione antincendio.*

*Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.*

## Premessa .... D.Lgs. 81/08 art. 46 c.3

*...I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:*

*b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.*



**D.M. 10/03/98**

### **art.3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio**

1. *All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: [...]*


*f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII*



## Premessa .... D.Lgs. 81/08 art. 46 c.3

*...I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:*

*b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.*



**D.M. 10/03/98**

### **art.3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio**

1. *All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: [...]*
  - f) *fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII*




## Premessa .... D.Lgs. 81/08 art. 46 c.3

*L'attività di attuazione dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 è stata affidata ad un tavolo tecnico CNVVF – Ministero del Lavoro, nell'ambito del quale sono stati esaminati tutti gli argomenti indicati dall'art. 46 comma 3.*


*Il tavolo tecnico ha concordato nell'articolare le diverse tematiche in documenti distinti da emanare con tre diversi Decreti.*

### **Principali vantaggi:**

- **semplificazione per l'utenza**
- **semplificazione di gestione futura** (i decreti possono essere aggiornati o modificati singolarmente nel caso se ne manifesti la necessità)



# Premessa ...Emanazione decreti



## **DECRETO "CONTROLLI" D.M. 01 settembre 2021**

***"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"***

## **DECRETO "GSA" D.M. 02 settembre 2021**


***"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008"***

## **DECRETO "MINICODICE" D.M. 03 settembre 2021 (GU n.259 del 29-10-2021)**

***"Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008"***




# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”



**“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.**



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”



*“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.*

## Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore

**Allegato I** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

**Allegato II** Gestione della sicurezza antincendio in emergenza



**Allegato III** Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

**Allegato IV** Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio


**Allegato V** Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Art. 1 Campo di applicazione



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”



*Luoghi di lavoro*

**GSA** Art. 2 DM 2/09/2022

**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

*Allegato I*


**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**

*Allegato II*



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Art. 2 Gestione della s.a. in esercizio



### **GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

**Allegato I**

**MISURE GESTIONALI**  
**CAP. S.5**

**INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO**

**PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA**




***dei lavoratori***  
***Funzione rischi incendi specifici***

**≠ FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO DEI LAVORATORI**



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Art. 2 Gestione della s.a. in emergenza



**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**



**Allegato II**

**PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA**




**Ing. Gabriella Cristaudo**  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Art. 2 Gestione della s.a. in emergenza

### GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA




Allegato II

#### Luoghi di lavoro

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

#### PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA




**OBBLIGO DI  
PREDISPOSIZIONE DEL  
PIANO DI EMERGENZA**



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Art. 2 Gestione della s.a. in emergenza

### GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA




Allegato II

#### Luoghi di lavoro

#### PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.




**OBBLIGO DI  
PREDISPOSIZIONE DEL  
PIANO DI EMERGENZA**



# D.M. 02/09/2021 "Decreto GSA"

## Art. 2 Gestione della s.a. in emergenza




# GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

Allegato II

## Luoghi di lavoro

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

## PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA




Ing. Gabriella Cristaudo  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Art. 2 Gestione della s.a.

### GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA



Allegato II



### PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

**IL PIANO DI EMERGENZA  
DEVE INDICARE IL NUMERO  
DEGLI ADDETTI  
(art. 2 comma 3)**

**OBBLIGO DI  
PREDISPOSIZIONE DEL  
PIANO DI EMERGENZA**



**ASSISTENZA ALLE PERSONE  
CON ESIGENZE SPECIALI**





**Ing. Gabriella Cristaudo**  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”


Corsi addetti antincendio (dal 04/10/2022)

- Variate le denominazione dei corsi



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

Corsi addetti antincendio (dal 04/10/2022)



*M. Teorico*

- *in presenza*
- *FAD sincrona*
- *ricorso a linguaggi multimediali che consentono l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione scientifica*
- *NO e-learning*


*M. Pratico*

- *in presenza*



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

Corsi addetti antincendio (dal 04/10/2022)



*Livello 3*

*Livello 2*

*Livello 1*

*16 ore*

*8 ore*

*4 ore*

*M. Teorico  
12 ore*

*M. Teorico  
5 ore*

*M. Teorico  
2 ore*

*M. Pratico  
4 ore*


*M. Pratico  
3 ore*

*M. Pratico  
2 ore*



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

Corsi addetti antincendio (dal 04/10/2022)



*Livello 3*

*Livello 2*

*Livello 1*

*Agg. 8 ore  
5 m. teorico  
+3 m. pratico*

*Agg. 5 ore  
2 m. teorico  
+3 m. pratico*

*Agg. 2 ore  
m. pratico*

**Aggiornamento  
ogni 5 anni**




# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Allegato III


### 3.2.2 Attività di livello 3

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
  - a. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  - b. fabbriche e depositi di esplosivi;
  - c. centrali termoelettriche;
  - d. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  - e. impianti e laboratori nucleari;
  - f. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
  - g. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000m<sup>2</sup>;
  - h. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  - i. interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
  - j. alberghi con oltre 200 posti letto;
  - k. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  - l. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  - m. uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  - n. cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  - o. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  - p. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Allegato III



### 3.2.3 Attività di livello 2

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
  - a. i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1<sup>o</sup> agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
  - b. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).


### 3.2.4 Attività di livello 1

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## ALLEGATO IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO



### 4.1 Idoneità tecnica


1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
  - a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
  - c) centrali termoelettriche;
  - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  - e) impianti e laboratori nucleari;
  - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
  - g) impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
  - h) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>;
  - i) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  - j) interporti con superficie superiore a 20000 m<sup>2</sup>;
  - k) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  - l) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani;
  - m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  - n) uffici con oltre 500 persone presenti;
  - o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  - p) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m<sup>2</sup>;
  - q) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  - r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  - s) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06 - sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/03.

# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Allegato V

**CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI  
DEI CORSI ANTINCENDIO**

(Articolo 6, comma 3)



### **QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO**

*Docenti di parte teorica e parte pratica*

*Docenti della sola parte  
teorica*


*Docenti della sola parte  
pratica*



**Ing. Gabriella Cristaudo**  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco


# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”

## Allegato V




Docenti di parte teorica e parte pratica - REQUISITI

**DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE**



# D.M. 02/09/2021 "Decreto GSA"

## Allegato V



Docenti della sola parte teorica -REQUISITI

**DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE**

*Esperienza documentata al 04/10/2022 con formazione svolta Teorica  $\geq$  90 ore*

*Corso di formazione di tipo B erogato dal CNVVF*

*Professionista antincendio*

*Personale in quiescenza del ruolo tecnico del CNVVF + 10 anni (anche ad esaurimento)*


**SENZA DIPLOMA**

*Esperienza documentata al 04/10/2022 con formazione svolta su materie antincendio Teorica  $\geq$  400 ore /anno negli ultimi 5 anni*




# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA”


## Allegato V



### Docenti di parte pratica -REQUISITI



# D.M. 02/09/2021 “Decreto GSA” Allegato V



## **CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI**

**CORSO PER DOCENTI DI TEORIA E PRATICA TIPO A**  
**60 ore**

**CORSO PER DOCENTI DI TEORIA TIPO B**  
**48 ore (manca la parte pratica)**


**CORSO PER DOCENTI DI PRATICA TIPO C**  
**24 ore (parte teorica + parte pratica)**

**IL CORSO TERMINA CON UN ESAME FINALE**



Ing. Gabriella Cristaudo  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”



**Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008”**

## Articolato normativo

- **art. 1:** Definizioni
- **art. 2:** Campo di applicazione
- **art. 3:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- **art. 4:** Qualificazione dei tecnici manutentori
- **art. 5:** Abrogazioni
- **art. 6:** Entrata in vigore

## Allegato I

**Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

## Allegato II


**Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Articolato normativo



Art. 1: Definizioni

- Manutenzione - Tecnico manutentore qualificato – Qualifica - Controllo periodico - Sorveglianza

Art. 2: Campo di applicazione

- criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio in attuazione dell'art. 46, c.3 lettera a punto 3, del D.Lgs 81/08

Art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

- Riferimenti normativi, tecnici e gestionali per l'esecuzione e la registrazione degli interventi di manutenzione e controllo degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio

Art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori

- Controlli e manutenzione di cui all'art. 3 appannaggio solo dei tecnici manutentori qualificati
- modalità di qualificazione stabilite nell'allegato II
- Qualifica di tecnico manutentore valida su tutto il territorio naz.

Art. 5: Abrogazioni

- Dalla data di entrata in vigore sono abrogati l'articolo 3 comma 1 lettera e) e l'allegato VI del DM 10 marzo 1998.


Art. 6: Entrata in vigore

- Decreto in vigore entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

***Prevista 25/09/2022 PROROGA a 25/09/2023 solo per ART. 4.***

# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”



## Articolato normativo



1. *Ai fini del presente decreto si definiscono:*
  - a) **manutenzione**: *operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;*
  - b) **tecnico manutentore qualificato**: *persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;*
  - c) **qualifica**: *risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a **standard** definiti;*



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli” Allegato I



## 1 Manutenzione e controllo periodico

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio	UNI 11224
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI ISO 15779
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280

Tabella 1: Norme e specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio


## 2 Sorveglianza

1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Allegato II



---

---

### Allegato II

**Qualificazione  
dei manutentori  
di impianti,  
attrezzature ed  
altri sistemi di  
sicurezza  
antincendio**

**1** Generalità

---

**2** Docenti

---

**3** Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

---

**4** Valutazione dei requisiti

---


**5** Procedure amministrative

---



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Allegato II



---

## Allegato II

### 1. Generalità

- ▶ responsabilità del tecnico manutentore qualificato

- 
- ▶ requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato


- 
- ▶ acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso (*con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2*) e valutazione dell'apprendimento (par. 1.4)

- 
- ▶ esonero frequenza corso (*se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni*) e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.4)

- 
- ▶ indicazioni sull'aggiornamento del tecnico manutentore qualificato
- 



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli” Allegato II




## 1. Generalità

1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione.
2. Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
3. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
4. Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.
6. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l'attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento di cui al punto 4.
7. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull'evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Allegato II



---

## Allegato II

### 2. Docenti


• I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.

► Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche; pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Allegato II



### Allegato II


#### 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

##### Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli” Allegato II




## 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Prospetto 2. Conoscenza, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificate

Compiti/Attività	Conoscenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Abilità relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Competenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio
1	<p>Conoscenza delle tipologie e delle caratteristiche costruttive e delle finalità di utilizzo.</p> <p>Conoscenza dei documenti necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disposizioni legislative e regolamenti inerenti la manutenzione;</li> <li>- norme tecniche applicabili;</li> <li>- principali contenuti dei manuali di uso e manutenzione.</li> </ul>	<p>Capacità di lettura dei documenti tecnici relativi all'impianto, all'attrezzatura e al sistema di sicurezza antincendio oggetto di manutenzione.</p> <p>Capacità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attuare quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dalle norme tecniche, dalle procedure documentate e dalla prassi.</li> <li>- riconoscere i motivi per cui non è consentita la manutenzione secondo la regola dell'arte.</li> </ul>	<p>Capacità di comprensione dei documenti.</p> <p>Capacità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutare i difetti e segnalare eventuali anomalie;</li> <li>- eseguire il controllo della rispondenza della documentazione specifica di manutenzione.</li> </ul>
2	<p>Conoscenza delle caratteristiche costruttive dei componenti e della loro corretta installazione e, se presenti, delle eventuali segnalazioni sullo stato di funzionamento.</p>	<p>Saper riconoscere le caratteristiche (elettriche, meccaniche, logiche programmabili) dei principali dispositivi e la modalità previste di corretta posa in opera.</p> <p>Saper interpretare, se presenti, le segnalazioni concernenti lo stato di funzionamento (sorveglianza, guasto, allarme).</p> <p>Capacità di comprendere il corretto posizionamento degli apparati negli ambienti dell'area protetta.</p>	<p>Capacità di poter identificare tutti i componenti e le funzioni per effettuare controlli, visite e verifiche di integrità.</p> <p>Capacità di comprendere il corretto posizionamento degli apparati negli ambienti dell'area protetta.</p> <p>Essere in grado di valutare il significato e l'importanza di tutte le segnalazioni.</p> <p>Essere in grado di rilevare la presenza di anomalie di funzionamento.</p>
3	<p>Conoscenza dei manuali tecnici e dell'archiviazione dell'impianto, attrezzatura e sistema di sicurezza antincendio.</p> <p>Conoscenza delle istruzioni e degli strumenti necessari alla corretta verifica della funzionalità dell'impianto, attrezzatura e sistema di sicurezza antincendio.</p>	<p>Saper comprendere i manuali e le istruzioni operative, saper impiegare le attrezzature e gli attrezzi necessari alla verifica della funzionalità dell'impianto, attrezzatura e sistema di sicurezza antincendio.</p>	<p>Acquisire le informazioni necessarie ad effettuare prove di funzionalità nelle condizioni di operatività previste (ordinaria, emergenza, guasto, allarme).</p>



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli” Allegato II




## 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Compiti/Attività	Conoscenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Abilità relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Competenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio
4	Conoscenza dell'architettura dell'impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio e dei dispositivi presenti negli ambienti protetti relativamente alla loro sostituzione totale o parziale, alla riparazione, alla eventuale calibrazione, alla configurazione e alla pulizia.	Saper intervenire sull'impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio e sui dispositivi presenti negli ambienti protetti per la sostituzione totale o parziale, per la riparazione, per il ripristino, per la calibrazione e per la pulizia. Conoscenza dei componenti e dei dispositivi dell'impianto, dell'attrezzatura e del sistema di sicurezza antincendio, nonché dell'eventuale logica programmabile (software). Saper operare, attraverso procedure e apparecchi specifici, per la riparazione e sostituzione di parti non funzionanti correttamente.	Capacità di saper riparare e porre rimedio alle anomalie dei dispositivi presenti negli ambienti protetti, dei componenti e sorgenti di alimentazione, della infrastruttura per la trasmissione e visualizzazione degli stati di funzionamento (condanno, allarme, guasto)
5	Conoscenza delle modalità di registrazione, su supporto su cartaceo su digitale, delle operazioni svolte durante le attività di manutenzione. Conoscenza delle linee di controllo, della metodologia specifica dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio, della metodologia richiesta dalla legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e dalle disposizioni per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.	Saper compilare lista di ricerca e di controllo, sia in formato cartaceo sia in formato digitale, compresi tutti gli allegati necessari. Saper compilare il verbale di intervento e i documenti di manutenzione (cartacei e digitali) in accordo ai contenuti minimi previsti.	Capacità di produrre e consegnare al datore di lavoro (o al responsabile dell'attività) la documentazione cartacea e digitale relativa all'attività manutentiva e lo stato dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
6	Conoscenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>della legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai "rischi interferenti";</li> <li>dei dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari all'operare in sicurezza;</li> <li>delle disposizioni in materia ambientale con riferimento al corretto smaltimento o riciclo dei componenti e restanti durante le operazioni di manutenzione.</li> </ul>	Saper consultare ed interpretare il documento della valutazione dei rischi dei luoghi ove si effettuano le operazioni di manutenzione. Saper selezionare i dispositivi di sicurezza individuali e collettivi per operare in sicurezza. Saper gestire le emissioni ambientali durante le operazioni di manutenzione e lo smaltimento delle parti sostituite.	Capacità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>valutare i rischi interferenti negli ambienti interessati dalle operazioni di manutenzione;</li> <li>saper utilizzare i dispositivi di sicurezza sia individuali che collettivi;</li> <li>effettuare le operazioni di manutenzione minimizzando eventuali emissioni ambientali;</li> <li>saper riciclare e smaltire correttamente i rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione.</li> </ul>




# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli” Allegato II



## 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Compiti/Attività	Conoscenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Abilità relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Competenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio
1	<p>Conoscenza per relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) al fine di illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lo stato dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio e le eventuali anomalie riscontrate;</li> <li>la modalità attraverso le quali sono state risolte le anomalie riscontrate;</li> <li>la modalità attraverso le quali potranno essere risolte eventuali anomalie pendenti.</li> </ul> <p>Conoscenza per pianificare e programmare anche con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività): i lavori e le operazioni da svolgere per la manutenzione e per la eventuale risoluzione delle eventuali anomalie pendenti.</p>	<p>Saper interagire con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) nel relazionare le attività svolte, esporre le eventuali anomalie riscontrate e le relative soluzioni adottate.</p> <p>Saper esporre al datore di lavoro (o responsabile dell'attività) le soluzioni che verranno intraprese per risolvere le anomalie pendenti.</p> <p>Saper programmare e pianificare i lavori e le operazioni di manutenzione.</p>	<p>Capacità relazionale per illustrare le modalità di esecuzione delle operazioni di manutenzione e riparazione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.</p> <p>Essere in grado di pianificare e programmare i lavori e le operazioni di manutenzione.</p>
3	<p>Conoscenza di tutte le attività necessarie al controllo ed alla manutenzione ed al loro coordinamento.</p>	<p>Saper gestire le attività di controllo e coordinamento operativo e documentale.</p>	<p>Capacità di gestire il coordinamento operativo e documentale ed il controllo della propria attività e quella di eventuali altri tecnici manutenzione qualificati.</p>

# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli” Allegato II



## 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

### Allegato II


## 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

*impianti, attrezzature e i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro.*

Estintori d'incendio portatili e carrellati
Componenti di reti idranti antincendio
Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
Sistemi Sprinkler
Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) e Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC)
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENF) e forzati (SEFFC).
Sistemi a pressione differenziale
Sistemi a polvere
Sistemi a schiuma
Sistemi spray ad acqua
Sistemi ad aerosol condensato
Sistemi a riduzione di ossigeno



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli” Allegato II




## 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Prospetto 3.3 Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. **Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)**

Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Contenuto della formazione teorica	Contenuto della formazione pratica	Durata della formazione	
			Teorica	Pratica
<b>Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)</b>	<p>Informazioni di base su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiusura resistenti al fuoco (tagliafuoco);</li> <li>- leggi e norme tecniche di riferimento per la costruzione dei sistemi resistenti al fuoco;</li> <li>- istruzioni del produttore (installazione e manutenzione);</li> <li>- dichiarazione di conformità e la dichiarazione di conformità ai sistemi;</li> <li>- Introduzione alla manutenzione:</li> <li>- il sopralluogo di presa in carico;</li> <li>- lo stato generale della porta;</li> <li>- modalità per individuare eventuali difetti di installazione;</li> <li>- la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore;</li> <li>- le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore.</li> </ul> <p>La manutenzione programmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni;</li> <li>- la norma tecnica UNI 11479/1;</li> <li>- la sorveglianza;</li> <li>- il controllo periodico;</li> <li>- la manutenzione ordinaria;</li> <li>- la manutenzione straordinaria;</li> <li>- i componenti e gli accessori delle porte tra cui: molle, serrature, chiudiporta;</li> <li>- la sostituzione dei componenti ed il mantenimento della conformità;</li> </ul> <p>L'omologazione, il regime di marcatura CE secondo il Regolamento UE Prodotti da Costruzione 305/11, dichiarazione di prestazione</p> <p>Informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81).</p> <p>Principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.</p>	<p>Prove pratiche relative ai diversi interventi di manutenzione su diverse tipologie di porte resistenti al fuoco (tagliafuoco), ad esempio: porta scorrevole, porta in acciaio, a un battente, a due battenti;</p> <p>Ricerca di guasti e segnalata in occasione della presa in carico della manutenzione;</p> <p>Dimostrazione pratica riguardante tutte le tipologie di interventi di ordinaria manutenzione che normalmente si presentano al tecnico installatore nell'adempimento della sua attività;</p> <p>Dimostrazioni di installazione e di regolazione di chiudiporta, maniglie di apertura, dispositivi di apertura a spinta, regolatori di chiusura, serrature, contrappesi;</p> <p>Certifica gestione e montaggio dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti della porta.</p>	3 ore	4 ore



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli” Allegato II



## 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Prospetto 3.5 Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione tecnico pratica per il tecnico manutentore qualificato. **Impianti di rivelazione e allarme incendio.**

Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Contenuto della formazione teorica	Contenuto della formazione pratica	Durata della formazione	
			Teorica	Pratica
<b>Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)</b>	<p>Introduzione ai regolamenti e alle norme tecniche per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- norma per la progettazione ed installazione degli IRAI UNI 9795;</li> <li>- norma per la manutenzione degli IRAI UNI 11224;</li> <li>- serie delle norme di prodotto per i componenti degli IRAI (serie della norma EN 54).</li> </ul> <p>Introduzione alla manutenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sopralluogo di sopralluogo;</li> <li>- lo stato generale dell'impianto;</li> <li>- le modalità per individuare eventuali non conformità di installazione;</li> <li>- la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore;</li> <li>- le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore.</li> </ul> <p>La manutenzione programmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni;</li> <li>- la sorveglianza;</li> <li>- il controllo periodico;</li> <li>- la manutenzione ordinaria;</li> <li>- la manutenzione straordinaria;</li> <li>- i componenti e gli accessori degli impianti IRAI;</li> <li>- la verifica e sostituzione dei componenti ed il manutenzione della conformità attraverso l'impiego delle apparecchiature e delle strumentazioni specifiche;</li> <li>- le liste di ricambio.</li> </ul> <p>Analisi della documentazione a carico dei componenti di un impianto IRAI (dichiarazione di conformità e di rispondenza ex articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, modificata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco modello PIN 2.-DICH.IMP e modello PIN 1.3.-CERT.IMP, dichiarazione di prevenzione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari, libretto di uso e manutenzione).</p> <p>Principali direttive e regolamenti UE applicabili.</p> <p>Informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).</p> <p>Principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.</p>	<p>Controlli visivi e funzionali dei rilevatori di incendio ad esempio puntiformi, lineari, ad aspirazione di fiamma.</p> <p>Modalità di ripristino e sostituzione dei rilevatori di incendio ad esempio puntiformi, lineari, ad aspirazione di fiamma.</p> <p>Utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche.</p> <p>Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (cavi, connessioni radio) dell'IRAI.</p> <p>Controllo funzionale della centrale IRAI (convenzionali e inalamate), verifica della programmazione e dell'esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell'attività sorvegliata.</p> <p>Verifica della segnalazione di allarme acustiche (UNI 11744) e luminose.</p> <p>Controllo funzionale e modalità di ripristino e sostituzione delle funzioni ausiliarie (dispositivi di ingresso acqua, ferma porta magnetici per serramenti resistenti al fuoco, sorveglianza attiva altri impianti di protezione attiva...).</p>	<p>24 ore [1]</p>	<p>16 ore [1]</p>


[1] Si consiglia di erogare il corso in moduli giornalieri da 3 ore



Ing. Gabriella Cristaudo  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Allegato II



---

### 4. Valutazione dei requisiti

1. La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze di cui al precedente punto 3.


---

2. La valutazione, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione, deve comprendere:
  - a. l'analisi del "curriculum vitae" integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
  - b. una **prova scritta** per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può consistere in una delle due opzioni seguenti.
    - i. una prova composta da almeno 20 domande a risposta chiusa: per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali n.1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo "vero/falso");
    - ii. una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta.
  - c. una **prova pratica** con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all'attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l'osservazione diretta, durante l'attività lavorativa;
  - d. una **prova orale** per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Allegato II



---


### 4. Valutazione dei requisiti

3. La commissione attribuisce un punteggio per ogni singola prova (fino a 10 punti per la valutazione del curriculum di cui al comma 2, punto a), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2, punto b), fino a 50 punti per la prova di cui al comma 2, punto c), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2 punto d)), sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova. L'esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle n. 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.
4. Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell'entrata in vigore del presente decreto con una certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.
5. Con il superamento dell'esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione riconosce la qualifica di “tecnico manutentore qualificato”.



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Allegato II




### Procedure amministrative

1. La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell'apprendimento di cui al punto 4 innanzi ad un'apposita commissione esaminatrice.
2. La commissione esaminatrice è nominata dal:
  - a) Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - b) Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La commissione esaminatrice ha la seguente composizione:
  - dirigente che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente;
  - ispettore o direttivo che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di componente;
  - ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di segretario.



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Allegato II




### 5. Procedure amministrative

4. La commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle prove, si avvale di uno o più tecnici manutentori qualificati, aventi anche le caratteristiche di “docenti” previste al punto 2.
5. Le attività di valutazione dei requisiti sono trattate alla stregua delle attività di accertamento previste per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed erogate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45.
6. Ai componenti della commissione esaminatrice è corrisposto, nelle modalità già in essere, lo stesso importo previsto per i componenti delle commissioni d’esame delle attività di accertamento per il rilascio dell’attestato di idoneità per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. I soggetti interessati alla richiesta di accertamento rivolgono istanza alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o alla Direzione regionale competente, su modello simile a quello in uso per gli accertamenti per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando nella causale che si tratta di “valutazione dei requisiti di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio per “...(specificare la qualifica che si intende acquisire fra gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio indicati nel Prospetto 3)”. Possono essere inoltrate istanze per una o più tipologie di impianti, attrezzature o altri sistemi di sicurezza antincendio fra quelli indicati nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13.



# D.M. 01/09/2021 “Decreto controlli”

## Allegato II



### 5. Procedure amministrative

#### 8. All'istanza sono allegati:

- ricevuta di versamento, nelle modalità e con l'importo previsto nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C. "VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO PER..." (specificare la qualifica che si intende acquisire fra gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio indicati nei Prospetti 3.1 + 3.13);
- dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dal soggetto interessato alla richiesta della valutazione dei requisiti, nella quale si dichiara di aver frequentato il corso di formazione teorico pratico secondo il programma didattico riportato al punto 3 riferito all'impianto, attrezzature o altri sistemi di sicurezza antincendio per il quale si intende acquisire la qualifica;
- indicazione, sempre da parte del soggetto interessato alla valutazione dei requisiti, della struttura ove saranno rese disponibili le attrezzature, i presidi e le parti di sistemi di protezione antincendio ove effettuare la parte pratica della valutazione dei requisiti.

